

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 183

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO, MANZINI e COVIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche

ONOREVOLI SENATORI. — Fra le cause più incisivamente determinanti che provocano l'esodo dalle zone montane è particolarmente rilevante l'isolamento al quale sono costrette quelle popolazioni per la maggior parte dell'anno e, particolarmente, nella stagione autunno-inverno.

Si tratta per lo più di nuclei di montanari coltivatori diretti che vivono in case isolate o in borgate un tempo abitate dove, ormai, costituiscono l'unica presenza superstite di vita umana.

Queste famiglie, sovente abitanti in case non ancora raggiunte dall'elettrodotto, spesso costituite da membri anziani bisognosi di assistenza sanitaria, sono costrette a vivere senza alcun

collegamento con i centri urbani presso i quali hanno sede i vari servizi socio-sanitari. Autenticamente terrorizzati al pensiero di poter aver bisogno di un medico e di non poterlo chiamare in tempo, finiscono con l'abbandonare, seppure a malincuore, la loro abitazione per inurbarsi a valle con notevoli problemi di inserimento e di carico di servizi sociali.

La montagna, abbandonata, con ingenti risorse sprecate, con carenza di presenze umane per il regime delle acque, per l'equilibrio delle colture è quindi gravemente danneggiata dall'esodo anzidetto.

Una soluzione, la cui portata può apparire modesta mentre in realtà acquista particolare importanza, è costituita dalla possibilità di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

favorire gli allacciamenti telefonici nelle zone montane, costituendo il telefono una sicura garanzia contro l'isolamento, un mezzo per non sentirsi dimenticati e privi di qualsiasi contatto con i servizi essenziali.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1976, n. 800, che detta norme in materia di tariffe telefoniche, prevede riduzioni del canone trimestrale (articolo 2) e del

contributo a fondo perduto per le spese di impianto in favore dei coltivatori diretti.

Per i motivi succintamente illustrati appare indispensabile concedere l'esenzione totale sia per il canone sia per le spese di impianto ai coltivatori diretti abitanti nei comuni classificati montani.

Vi proponiamo pertanto l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I coltivatori diretti residenti fuori del perimetro dei centri abitati nei comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono esentati dal pagamento del canone fisso trimestrale di abbonamento telefonico e del contributo a fondo perduto per le spese di impianto e di trasloco degli apparecchi telefonici.